



A tutti i Clienti

Oggetto: Misure di sostegno al credito per le imprese

Di seguito si riportano i principali contenuti del DL in oggetto, con riferimento alle disposizioni finalizzate al sostegno della liquidità. Il provvedimento del Governo è molto articolato e le forme di finanziamento previsto variano in base alle dimensioni delle aziende e alle garanzie rilasciate. Nel presente documento si riportano i punti che potrebbero essere di maggior interesse, che **comunque andranno approfonditi analizzando caso per caso le singole realtà**. A tal fine lo studio resta a disposizione per verificare le varie forme d'intervento previste dal Decreto e che risulteranno più rispondenti alla esigenze aziendali.

Nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro

Previa autorizzazione della Commissione europea, il Fondo interviene con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione nel caso di nuovi finanziamenti di importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi (dall'ultimo bilancio depositato) e comunque non superiore a 25.000 euro concessi da banche o altri intermediari finanziari in favore di PMI, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID 19. I danni devono essere dimostrati attraverso dichiarazione autocertificata. **I finanziamenti – di durata massima pari a 6 anni - devono prevedere un periodo di preammortamento di 24 mesi**. Relativamente ai tassi di interesse a carico di tali imprese beneficiarie è previsto un tetto massimo. Il MEF stima, in base ai parametri attuali, che il tasso di interesse annuo dovrebbe attestarsi all'1,2% annuo circa. **In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia è concesso automaticamente, gratuitamente e senza alcuna valutazione.**





Interventi a favore di PMI e imprese fino a 499 dipendenti

Fondo centrale di garanzia delle PMI

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI, si applicano le seguenti misure:

- 1) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- 2) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- 3) la percentuale di copertura della garanzia diretta rilasciata alle banche è incrementata, **al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:**
 - Il doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l'ultimo annuo disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa e che figura nel libro paga dei subcontraenti,
 - Il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019,
 - Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18, mesi nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese fino a 499 dipendenti.
- 4) I finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito





aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 % dell'importo del debito accordato in essere oggetto di rinegoziazione, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 % e per la riassicurazione nella misura del 90 % dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%;

5) Nel caso in cui le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza;

6) La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del merito di credito dei beneficiari finali adottato dal Fondo;

7) La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;

8) Non è dovuta la commissione a carico delle banche per il mancato perfezionamento delle operazioni già deliberate dal Fondo.

9) **Nel caso di imprese beneficiarie con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-**





19, come da dichiarazione autocertificata, per nuovi finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi, la garanzia può essere cumulata con un'ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.
Cordiali saluti

Studio Associato Abaco

**Per rimanere sempre aggiornato segui il nostro sito internet
e la nostra pagina Facebook**

